Vittoria dei borsisti sulla gestione separata Inps

di Sabrina Vivian*

I medici veterinari titolari di borse di studio sono esonerati dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps. Il chiarimento viene dalla Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e conferma la regola dell'esclusività: non si può chiedere un doppio contributo a chi già versa alla propria Cassa di previdenza.



Il Ministero del Lavoro, interpellato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, ha fornito un'interpretazione normativa valevole anche per i veterinari iscritti all'Enpav destinatari di assegni di borse di studio.

La questione è annosa e vede il nostro Ente e l'Inps arroccati su fronti opposti da molto tempo: l'articolo 1 della Legge 3 Agosto 1998, n. s315, ha infatti imposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata dell'Inps a tutti i soggetti assegnatari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, a decorrere dal 1 Gennaio 1999. Ma scopo dichiarato della gestione separata Inps è di ricoprire un ruolo residuale rispetto ad ogni altra forma di previdenza obbligatoria, garantendo una pensione ai lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad alcun ente pensionistico obbligatorio. Chiedere quindi ai professionisti, medici veteri-

nari nel nostro caso d'interesse specifico, già iscritti obbligatoriamente all'Enpav, anche l'iscrizione all'Inps significa, di fatto, effettuare una doppia e ingiustificata imposizione contributiva. Tanto che, con la circolare n. 124 del 1996, l'Inps ha riconosciuto ai liberi professionisti che già versano alla propria Cassa professionale di riferimento un contributo determinato in misura fissa diretto all'erogazione di un trattamento previdenziale, l'esclusione dal pagamento del contributo alla gestione separata.

È di difficile comprensione, allora, perché i borsisti debbano essere assoggettati a tale obbligo. Il Presidente dell'Enpav On. Gianni Mancuso e l'On. Antonino Lo Presti, Vicepresidente della Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, si fecero promotori, a dicembre 2008, di un'interrogazione parlamentare chiedendo se "il Governo ritenesse di mettere ordine nella materia in oggetto, al fine di evitare la frammentazione delle risorse contributive e che anche per i veterinari assegnatari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca venisse applicato il principio, riconosciuto dalla stessa Inps con circolare n° 124/1996, dell'esonero dal versamento dei contributi alla gestione separata a fronte dell'insistenza, sulla stessa tipologia di reddito, di un prevalente obbligo contributivo, quale quello nei confronti dell'Enpav".

Il Governo non ha ancora risposto all'atto ispettivo parlamentare, ma nel frattempo è arrivato un importante pronunciamento. Con l'interpello

35/2010, a firma del Direttore Generale dell'Attività Ispettiva Paolo Pennesi, il Ministero del Lavoro, rispondendo a un quesito proposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, chiarisce ogni dubbio sostanziale sulla vicenda. La questione posta nello specifico richiedeva chiarimenti circa gli obblighi rispetto alla gestione separata dell'Inps da parte di un architetto che svolga in via principale attività professionale, per cui nasce il vincolo di iscrizione alla Cassa privata di categoria e un altro lavoro autonomo.

Il Ministero, nella sua risposta, riconosce innanzitutto, che "l'obbligo assicurativo di iscrizione al fondo gestione separata dell'Inps introdotto dalla legge 335/1995 riguarda tutte le categorie di liberi professionisti per i quali non sia stata prevista una specifica cassa previdenziale". Per entrambe le forme assicurative suddette vale, pertanto, la "regola dell'esclusività, nel senso che l'iscrizione all'Inarcassa (ma il medesimo principio vale ovviamente per tutte le Casse di previdenza) esclude che per la stessa attività si effettui l'iscrizione alla gestione separata Inps in considerazione, evidentemente, del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere sog-

getti a più gestioni contemporaneamente".

Quindi il Ministero giudica "non sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps qualora per la stessa attività già si versino i contributi all'Inarcassa (o ad altra Cassa), data la specifica esclusione di tali soggetti dal fondo Inps operata dal dettato legislativo che dispone l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1195 per i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 C.C., non iscrivibili alla Cassa di categoria".

Il dettato ministeriale ricalca il pensiero espresso più volte dall'Enpav: per esclusione normativa, i contribuenti alla propria Cassa professionale, come i medici veterinari titolari di borse di studio, sono da considerarsi esonerati dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

*Direzione Studi

PER LA CASSAZIONE È UNA TASSA AGGIUNTIVA



A riprova della bontà delle tesi dell'Enpav, basterà citare la sentenza n. 3240/2010 della Corte di Cassazione, che, a sezioni riunite, ha affermato che il contributo alla gestione separata Inps è una "tassa aggiuntiva sui redditi di lavoro autonomo" che ha lo scopo "di fare cassa". Questa sentenza evidenzia con chiarezza l'anomalia strutturale di questo istituto. Creata nel 1996, la gestione separata coinvolge obbligatoriamente tutti i professioni-

sti autonomi che sono privi di una Cassa: sia chi non appartiene a un ordine professionale sia chi, pur essendo iscritto a un Albo, fa parte di un ordine poco affollato senza una Cassa di previdenza. Non è il nostro caso. Inoltre, se lo scopo dichiarato era di assicurare un reddito in vecchiaia anche a categorie di lavoratori prive di un sistema previdenziale, i veterinari che c'entrano?